

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l'attività ispettiva
R O M A

OGGETTO: *Istanza di interpello (art. 9, D. Lgs. n. 124/2004)*

Le Scriventi Associazioni chiedono l'interpretazione di Codesto Dicastero in ordine alla compatibilità e coesistenza dell'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare, mediante conferimento del TFR, con l'eventuale accensione da parte degli stessi di contratti di cessione del quinto dello stipendio con dazione del TFR in garanzia (d.p.r. n. 180/1950 e art. 1260 c.c.).

I contratti di cessione del quinto della retribuzione contengono, sovente, clausole che, secondo le diverse formulazioni, vincolano, a favore della finanziaria mutuante, l'intero TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero vietano il conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare e/o limitano la misura dei versamenti contributivi.

La presenza di queste clausole nei contratti di cessione notificati, ai fini dell'opponibilità, ai datori di lavoro, ha reso assai complicata la gestione della fase di adesione alla previdenza complementare conseguente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, del d.lgs. n. 252/2005.

Il d.lgs. n. 252/2005, infatti, se, da un lato, ha previsto che l'adesione alla previdenza complementare è "libera e volontaria" e ha disciplinato il regime di cedibilità delle prestazioni pensionistiche complementari in capitale e in rendita (art. 11, comma 10), per altro verso, ha lasciato una lacuna normativa sulla questione della destinazione del TFR ai fondi di previdenza complementare, in presenza di clausole di cessione in garanzia del TFR.

Ne è derivata una notevole situazione di incertezza, sia per i lavoratori, in fase di adesione, esplicita o tacita, alla previdenza complementare, che per i datori di lavoro che, in quanto debitori ceduti ai sensi dell'art. 1260 c.c., si sono trovati a dover gestire sia le richieste dei lavoratori di destinare il TFR alla previdenza complementare che quelle delle società finanziarie di vincolarlo a fini di garanzia, con il rischio di contestazioni da parte dei vari soggetti interessati.

Alle difficoltà di individuare il regime giuridico applicabile, si è aggiunto l'atteggiamento spesso "aggressivo" di alcune società finanziarie.

Alcuni Istituti, interpretando la normativa in modo, talvolta, discutibile, hanno inviato una serie di comunicazioni perentorie con le quali hanno diffidato i datori di lavoro ad effettuare


qualunque versamento alle forme pensionistiche complementari, pena l'imputazione della responsabilità conseguente alla sottrazione o al pregiudizio della garanzia del TFR.

Ferma restando la dubbia legittimità delle suddette clausole, si evidenzia che questa situazione, tra l'altro, ha comportato e continua a determinare una limitazione nel diritto dei lavoratori alla realizzazione degli interessi previdenziali previsti dall'articolo 38, comma 2, della Costituzione ("assicurarsi mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria") e dall'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n. 252/2005 ("assicurarsi più elevati livelli di copertura previdenziale").

Tra le problematiche connesse alla dazione del TFR a garanzia di un finanziamento va altresì evidenziata l'opportunità di un intervento di Codesto Dicastero in ordine alle modalità di escussione della garanzia da parte delle società finanziarie, nel caso in cui non venga estinta l'obbligazione principale e il TFR maturato si trovi, in quota parte, presso il datore di lavoro e presso una forma di previdenza complementare, al fine di salvaguardare la posizione previdenziale del lavoratore maturata presso il Fondo pensione.

A fronte di una prassi così variegata e ai diversi limiti della normativa, le Sottoscritte Associazioni evidenziano la necessità e l'urgenza di una pronuncia del Ministero del lavoro sulla complessa questione nei termini sin qui evidenziati.

CONFINDUSTRIA
(Elio Schettino)



CGIL
(Morena Piccinini)



CISL
(Raffaele Bonanni)



UIL
(Domenico Proietti)

